

RISCOSSIONE

DS6901

DS6901

**Cartelle
dilazionate
da subito fino a
120 rate in caso
di gravi eventi
che colpiscono
il debitore**

Mandolesi a pag. 26

Il decreto legislativo sulla riscossione prevede piani di dilazioni lunghi

L'eccezione delle 120 rate

Fin da subito solo se c'è la difficoltà economica

DI GIULIANO MANDOLESI

Cartelle dilazionate da subito fino a 120 rate in caso di particolari e gravi eventi al ricorrere dei quali il debitore è considerato automaticamente in situazione di temporanea difficoltà economica, requisito necessario per l'accesso alle nuove rateizzazioni "lunghe".

Gli eventi potrebbero essere quelli già attualmente previsti per l'ammissione alla proroga dei piani di dilazione, come la perdita del posto di lavoro (proprio o di uno dei componenti del nucleo familiare), il pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo, la cessazione dell'attività della ditta individuale o la ravvicinata scadenza di altri debiti fiscali o contributivi.

Questa è una delle disposizioni previste all'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo di riforma del sistema nazionale della riscossione, approvato lo approvato l'11 marzo scorso in prima lettura dal Consiglio dei ministri, che va a ridisegnare anche l'impianto dei pagamenti dilazionati delle cartelle esattoriali attraverso la modifica dell'articolo 19 del dpr 602/1973.

Con il citato articolo 12 il decreto introduce il nuovo comma 1.3 secondo cui spetterà al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la pubblicazione di un apposito decreto, l'individuazione delle modalità di applicazione e della documentazione necessaria per accedere ai nuovi piani di dilazione "lunghe" fino a 120 rate per i soggetti in temporanea difficoltà economica.

Al comma 1.3 viene inoltre stabilito che sempre il Mef dovrà individuare particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente anche nelle ipotesi in cui sarebbe precluso l'accesso alla dilazione con l'applicazione dei parametri "standard" ovvero quelli basati sull'Isee per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, e sull'indice di liquidità e l'indice alfa per gli altri soggetti.

Attualmente eventi che possono attestare (senza vincolo di "attestazione automatica" quindi a differenza di quanto ora previsto) il peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica extra parametri, sono indicati nei modelli necessari per richiedere la proroga di precedenti dilazioni (il modello R2 pubblicato sul sito dell'agenzia delle entrate riscossione) e tra questi, vi sono appunto quelli già citati che con tutta probabilità saranno riproposti come causa "certificazione automatica della difficoltà economica" ovvero la cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti del nucleo familiare, la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi di entità rilevante in rapporto all'Isee, il pagamento di ingenti spese mediche determinate da una grave patologia insorta nel nucleo familiare.

Tra gli eventi il lista vi è anche il decesso di uno dei componenti, fonte di reddito, del nu-

cleo familiare, la nascita di uno o più figli all'interno del nucleo familiare, e il generico "eventi provocati da forza maggiore o improvvise e oggettive crisi di mercato".

Oltre a questo automatismo nell'attestazione della temporanea difficoltà nel decreto legislativo è prevista anche l'introduzione di specifiche modalità di valutazione della situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per i quali non sia possibile applicare i relativi parametri "standard".

Anche sull'aspetto "parametri standard", ovvero Isee ed indici necessari attualmente per l'accesso e la determinazione del numero massimo di rate dei piani, toccherà al Mef come già detto l'eventuale revisione delle loro modalità di applicazione.

— © Riproduzione riservata —

